



UNIVERSITA' AGRARIA DI VEJANO

Provincia di Viterbo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ORIGINALE

N 01 Data 23/02/2024	AFFRANCAZIONE DI CANONE DI NATURA ENFITEUTICA DRC 802/1938 AZIENDA AGRICOLA AGRI S. PIETRO
---------------------------------------	---

L'anno duemilaventitquattro addì ventitre del mese di febbraio alle ore 18.30, nella Sala Consiliare della sede, in prima convocazione ordinaria di oggi, partecipata ai Consiglieri Universitari a norma di legge, Statuto e Regolamento del Consiglio, a seguito di invito diramato dal Presidente dell'Ente, si è riunito il Consiglio di Amministrazione risultando presenti, a seguito di appello nominale, i Signori:

N°	Cognome e Nome	Presente	Assente
1	RADINI ATTILIO	SI	
2	CHIOZZI DOMENICO		SI
3	DONATI FRANCESCO	SI	
4	VACCHIO GIOVANNI	SI	
5	DI GIOVANNI PAOLO		SI

Presenti: 03

Assenti: 02

Risultato legale il numero degli intervenuti ha assunto la Presidenza IL PRESIDENTE Radini Attilio;

Partecipa alla seduta IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO che funge da verbalizzante dott. Luigi Artebani;

IL CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE:

Premesso che il Commissario agli usi civici sedente in Roma, facendo propri i poteri di impulso, disponeva la verifica demaniale sui terreni del Comune di Vejano le cui risultanze venivano riassunte in un copioso volume che veniva inoltrato all'Ente ed assunto al protocollo al n.141 del 29/03/2005

Lo stesso era oggetto di studio analitico da parte dell'Ente di tutti i fascicoli, alcuni di difficile lettura giacché manoscritti, e per ciò che riguarda il presente atto si verificava:

- Decreto del Commissario agli usi civici del 1931 di liquidazione degli usi civici dei terreni de quo mediante distacco a favore dell'Ente ai sensi dell'art. 6 della legge 1766/1927 con il quale per distacco veniva assegnata all'Ente una quota di terra corrispondente a 2/8 sulla tenuta "Le Crete" e una quota di terra corrispondente a 1/8 in tenuta "Valle Troia" mediante l'istituto della conciliazione ai sensi dell'art. 29 della legge 1766/1927;
- Decreto del Commissario agli usi civici del 1954 che ritornando sulla questione verificava che parte del distacco a favore dell'Ente, disposto con il decreto di cui al comma precedente, non aveva trovato luogo e pertanto disponeva, ai sensi dell'art. 7 della legge 1766/1927, in alternativa a parte del distacco mai avvenuto, l'apposizione di un canone di natura enfiteutica di lire 23.344,91

Nei passaggi del titolo del terreno l'ultimo avente causa risulta come da atti il Sig. Richiardi Riccardo;

Vista la domanda d'affrancazione pervenuta all'Ente con protocollo nr 100 del 20/02/24 dal Sig. Richiardi Riccardo in qualità di rappresentante legale della società Agricola Agri S. Pietro con sede in Roma Via M. Azzarita n. 21 CF 06874491001, titolare di diritto di livello con la quale chiede l'affrancazione dal canone di natura enfiteutica;

Dato atto che i terreni de quo pervenivano ai facenti istanza per effetto dei seguenti atti:

Atto a rogito dello Studio Notarile Not. Filippo Corrado del 30/10/2003 repertorio 46337 Raccolta 12384 Roma;

Atto a rogito dello Studio Notarile Not. Giorgio Imparato del 14/11/2003 repertorio 37407 raccolta 14705 Viterbo;

Atto a rogito Not. Gustavo Palmieri del 25/03/2004 repertorio 69452 – 69467 - 69479 raccolta 16454 Roma;

Atto a rogito Not. Carlo Pennazzi Catalani del 17/12/2003 repertorio 43172 raccolta 8461 Velletri;

Osservato che secondo la circolare n. 2/2004, protocollo n. 16813 emessa in data 26/02/2004 dalla Direzione dell'Agenzia del Territorio, in tema di affrancazione del canone di natura enfiteutica, l'Avvocatura Generale dello Stato, interpellata a riguardo dalla suddetta Direzione, con consultiva CS/2749/02 del 15/01/2004, ha rilevato che, ".....in mancanza di una specificazione di legge e in considerazione dei ridotti effetti di tale affrancazione rispetto a quella ex articolo 971 cc (infatti in questo caso non si trasferisce la

proprietà del fondo, ma si fa venir meno semplicemente la debenza dei canoni), la determinazione dirigenziale, da considerarsi "atto dovuto" con la quale i Comuni prendono atto della domanda dell'occupante legittimato e ne fanno scaturire gli effetti propri.....", risulta considerato titolo idoneo per l'affrancazione e per il conseguimento degli effetti espansivi del diritto di proprietà ad essa correlati;

Considerato inoltre che L'Ente, al fine di agevolare per quanto possibile gli interessati a vedere risolta la loro posizione mediante l'istituto giuridico dell'affrancazione di cui all'art. 33 del R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, inoltrava alla Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio – Ufficio Consulenza, apposito interpello, secondo quanto previsto dall'art. 11 L.212/2000, per vedersi riconosciuta la possibilità di trascrivere l'avvenuta cassazione del canone di natura enfiteutica presso la Conservatoria competente. La Direzione Generale del Lazio, con risposta 913/513/2017, riconosceva fondate le questioni esposte dall'Ente e si pronunciava favorevolmente sul procedimento indicato che, in buona sostanza, prevede quale titolo valido per la cassazione del canone la deliberazione del Consiglio o in alternativa una determinazione dirigenziale.

In ogni caso è facoltà del facente istanza procedere alla definizione del procedimento di affrancazione mediante rogito notarile;

Ritenuto che sussistono le condizioni previste dalla legge per farsi luogo alla richiesta di affrancazione dei canoni di natura enfiteutica, presentata dal sig. Richiardi Riccardo;

Rilevato che il presente atto non pregiudica gli eventuali diritti che terzi potessero avanzare sul terreno oggetto di affrancazione del canone di natura enfiteutica, risultanti da titoli posteriori al relativo atto originario di affrancazione degli usi civici di semina, pascolo e legnatico;

Rilevato che il presente atto è esente da tasse di bollo e registro e da altre imposte, in base a quanto previsto dalla circolare dell'Agenzia del Territorio n. 2 del 26/02/2004, che richiama l'articolo 2 della legge n.692/1981;

Verificato che il sig. Richiardi Riccardo ha provveduto a versare i canoni di natura enfiteutica dovuti e il capitale di affrancazione per euro € 13.900,40 pari al canone annuo complessivo di € 695,02 per 20 annualità al fine di ottenere l'affrancazione del canone annuo di natura enfiteutica a favore dell'Università Agraria di Vejano, gravante sugli appezzamenti di terreno in oggetto.

Dato atto che il relativo capitale di affrancazione per l'importo complessivo di € 13.900,00 dovrà essere investito in titoli del debito pubblico, intestati all'Università Agraria di Vejano con vincolo a favore della Regione Lazio, per essere utilizzato alla realizzazione di opere pubbliche di interesse della collettività, previa autorizzazione della stessa Regione Lazio, ai sensi dell'articolo 24 della legge n.1766/1927 e che a tal uopo è stato iscritto apposito impegno di spesa di pari importo sul cap. 20105101513 (int. U.3.01.04.01) annualità 2024 come attestato con la firma del Responsabile del Servizio Finanziario qui di seguito apposta

Rag. Marcello Pierlorenzi

Considerato che tutte le spese, oltre le spese di istruttoria, dipendenti e conseguenti al presente atto amministrativo, nessuna esclusa od eccettuata, gravano sul richiedente l'affrancazione del canone annuo di natura enfiteutica, come sopra generalizzato;

Vista la Sentenza della Corte Costituzionale n. 143/97 con la quale si dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, primo e quarto comma, della legge 22 luglio 1966, n. 607;

Vista la legge 16 giugno 1927, n.1766;

Visto il R.D. 26 febbraio 1928, n.332;

Visto lo statuto dell'Ente;

UNANIME DELIBERA

1. Di affrancare per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, il canone di natura enfiteutica a favore dell'Università Agraria di Vejano gravante sui terreni della società Agricola Agri S. Pietro sopra meglio generalizzata, contraddistinti al catasto terreni del Comune di Vejano al

Foglio 13 part. 31.

Foglio 14 part. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 46

Per avvenuta liquidazione degli usi civici di semina e legnatico per distacco a favore dell'Ente di ha 83,00 pari a 2/8 dell'intero valore in tenuta "Le CRETE" e di ha 63,50 pari ad 1/8 del valore in tenuta "Valle Troia" ai sensi dell'art 6 Legge 1766/1927 con atto del Commissario agli Usi Civici del 1931 ed inoltre, per ha 6.54.90 per imposizione di un canone di natura enfiteutica di lire 23.344,91 per la parte di distacco residua mai avvenuta con atto del Commissario agli usi civici del 1954 ai sensi dell'art 7 L 1766/1927.

2. Di dare atto che la presente delibera di affrancazione del canone di natura enfiteutica è esente da tasse di bollo e registro e da altre imposte, in base a quanto previsto dalla circolare dell'Agenzia del Territorio n. 2 del 26/02/2004, che richiama l'articolo 2 della legge n.692/1981;
3. Di dare atto che il capitale di affrancazione introitato dall'Ente, pari ad € 13.900,40 sarà investito in titoli del debito pubblico, intestati all'Università Agraria di Vejano con vincolo a favore della Regione Lazio, per essere destinato, in caso di bisogno, ad opere permanenti di interesse generale della popolazione ai sensi dell'art. 24 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 essendo stato già assunto il relativo impegno di spesa come da attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario inserita nella premessa;
4. Di dare atto che il presente atto non pregiudica gli eventuali diritti che terzi potessero avanzare sul terreno oggetto di affrancazione del canone di natura enfiteutica, risultanti da titoli posteriori al relativo atto originario di legittimazione;
5. Di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio online

IL PRESIDENTE
Radini Attilio

IL SEGRETARIO
DOTT. Luigi Ardebani